

STATUTO

ALEXE SOCIETA' COOPERATIVA

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: TORTORA CS VIA NAZIONALE 145

Numero REA: CS - 234372

Codice fiscale: 03423570781

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 13-09-2018 - Statuto completo	2
--	---



Angela Massara
NOTAIO

NORME RELATIVE AL FUNZIONAMENTO DELLA SOCIETA'

ALEXE SOCIETA' COOPERATIVA

Art. 1 - Costituzione

E' costituita una Società Cooperativa denominata "ALEXE SOCIETA' COOPERATIVA".

Allegato "A" all'atto
Repertorio n. 3890
e Raccolta n. 2810

Art. 2 - Norme applicabili

Alla cooperativa, per quanto non previsto dal titolo VI del c.c. e dalle leggi speciali sulla cooperazione, si applicano, in quanto compatibili, le norme sulla società a responsabilità limitata.

Art. 3 - Sede

La Cooperativa ha sede nel Comune di Tortora (CS), all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione eseguita presso il registro delle imprese ai sensi dell'art. 111-ter delle disposizioni di attuazione del codice civile.

La sede sociale può essere trasferita in qualsiasi indirizzo del Comune sopra indicato con semplice decisione dell'organo amministrativo, che è abilitato alle dichiarazioni conseguenti all'Ufficio del Registro delle Imprese; spetta invece ai soci decidere il trasferimento della sede in comune diverso da quello sopra indicato.

L'Organo Amministrativo ha facoltà di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative (ad esempio succursali, filiali o uffici amministrativi senza stabile rappresentanza)

Art. 4 – Durata

La durata della Società è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2060 (duemilasessanta), salvo proroghe o anticipato scioglimento.

Art. 5 – Oggetto

	Lo scopo della Società Cooperativa è quello di procurare ai soci continuità	
	d'occupazione lavorativa e di contribuire al miglioramento delle loro condi-	
	zioni economiche, sociali, professionali, tramite l'esercizio in forma associa-	
	ta dell'impresa.	
	La Società Cooperativa deve essere retta e disciplinata dai principi della mu-	
	tualità, senza fini di speculazione privata.	
	Riguardo ai rapporti mutualistici, la cooperativa deve rispettare il principio	
	della parità di trattamento tra i soci cooperatori.	
	La Cooperativa, con riferimento ed in conformità al proprio scopo mutuali-	
	stico ed ai requisiti ed agli interessi dei soci, ha per oggetto le seguenti atti-	
	vità:	
	- l'assunzione e l'esecuzione, anche per conto di enti pubblici, di lavori edili,	
	stradali, idraulici, termici ed elettrici, di acquedotti, dighe, gasdotti o oleo-	
	dotti; di opere di irrigazione e di evacuazione, di opere marittime e lavori di	
	drenaggio, di opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifi-	
	ca, di impianti per la produzione dell'energia elettrica, di linee telefoniche e	
	di impianti di telefonia; di movimento terra, demolizione, ripristino e rinno-	
	vazione di opere; nonché manutenzione di edifici, strade, impianti e di ogni	
	altra opera sopra indicata compresi gli impianti elettrici, pubblici e votivi, re-	
	stauro e manutenzione di beni immobili sottoposti a tutela; esecuzione di im-	
	pianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico, segnaletica stra-	
	dale non luminosa e barriere, protezioni stradali; affissioni e rimozione di	
	cartelloni e manifesti pubblicitari; lavori boschivi, silvicoltura ed utilizzazio-	
	ne di aree forestali; forestazione e verde pubblico attrezzato; sistemazione di	
	parchi e giardini; ogni attività nel settore ambientale e nel campo dei servizi	

	igienici, e in particolare, pulizia, disinfestazione e disinfezione di aree pubbli-	
	che e private, spazzamento di strade degli istituti scolastici; opere di bonifi-	
	ca, smaltimento e recupero dei rifiuti; realizzazione e gestione, su concessio-	
	ne degli enti proprietari, pubblici o privati di asili nido, scuole materne, men-	
	se scolastiche e aziendali, di quartiere, lavanderie, parcheggi, campeggi, al-	
	berghi, bar, ristoranti, stabilimenti balneari, centri commerciali, ricreativi,	
	sociali e sportivi, assistenziali e centri di educazione psicofisica per anziani,	
	portatori di handicaps ed inabili al lavoro;	
	- la produzione di ogni tipo di alimenti e bevande, sia alcoliche sia analcoli-	
	che, nonché la produzione di merci e materie inerenti o connesse a tale in-	
	dustria;	
	- l'acquisto, la vendita, la distribuzione e la promozione degli alimenti, be-	
	vande, merci e materie di cui al precedente punto; il commercio, la distribu-	
	zione e lo stoccaggio su piattaforme di bevande alcoliche, analcoliche, su-	
	per alcoliche e zuccheri in genere;	
	- la somministrazione di alimenti e bevande;	
	- il trasporto e l'autotrasporto di merci cose e persone sia in conto proprio	
	che per conto dei terzi, ivi compresi i trasporti voluminosi e speciali, in Ita-	
	lia ed all'estero; i servizi di agenzie recapiti e delle agenzie postali; il facchi-	
	naggio in genere, svolto anche con l'ausilio di mezzi meccanici o diversi;	
	l'attività di trasloco, imballaggio, movimentazione di qualsiasi genere di	
	merce, il deposito, lo stoccaggio, il magazzinaggio e relativa attività logisti-	
	ca; lo sgombero di appartamenti, uffici e locali di qualunque genere; i servi-	
	zi di giardinaggio, pulizia e manutenzione di qualsiasi tipologia di edifici ci-	
	vili ed industriali, ivi compresa la disinfestazione e derattizzazione degli am-	

	bienti, lo spurgo fogne, con la fornitura di materiali d'uso e di consumo; i	
	servizi di raccolta, smaltimento e trasporto di rifiuti anche tossici, nocivi e	
	speciali e di qualsiasi altro genere; l'effettuazione di interventi di manuten-	
	zione ordinaria e straordinaria in abitazioni, condomini, uffici, esercizi, am-	
	bienti di ogni tipo, aree pubbliche e private, compresi i piazzali e reparti in-	
	dustriali;	
	- l'effettuazione di lavori generali e speciali di costruzione di edifici e lavori	
	destinati all' ingegneria civile, la demolizione di edifici e sistemazione del	
	terreno; l'attività di installazione di impianti e lavori di completamento, co-	
	struzione e produzione di prefabbricati e manufatti in genere;	
	- la commercializzazione, l'importazione e l'esportazione, l'installazione ed	
	il montaggio di articoli di arredamento, immobili e macchinari per uffici,	
	per negozi, per la casa ed il giardino, complementi di arredo, articoli casalin-	
	ghi, computer e macchine per ufficio;	
	- la gestione di case di riposo, asili nido, impianti sportivi, biblioteche, mu-	
	sei e parcheggi; l'attività di guardiania e sorveglianza;	
	- la gestione di servizi di centralino segreteria telefonica e call center;	
	- l'attività di baby-sitter, di assistenza ad anziani e di dog sitter;	
	- la gestione di stabilimenti balneari dal servizio spiaggia alla ristorazione;	
	- il noleggio di autoveicoli, autocarri ed autovetture;	
	- l'organizzazione di manifestazioni ed eventi;	
	- la gestione di progetti di formazione finanziata e non nei confronti di so-	
	cietà o enti pubblici e privati;	
	- l'elaborazione informatica di dati contabili.	
	Ai soli fini del raggiungimento dell'oggetto sociale la Cooperativa potrà inol-	

	tre compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, industriali e finanziaria-	
	rie necessarie o utili alla realizzazione degli scopi sociali, purchè nei modi	
	e nei termini previsti dalle leggi e dallo statuto.	
	Al solo fine del raggiungimento dell'oggetto sociale essa potrà altresì assu-	
	mere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in imprese che	
	svolgono attività analoghe o affini o connesse all'attività sociale, con il ri-	
	spetto, nell'ipotesi di partecipazioni attraverso titoli non nominativi o al por-	
	tatore, delle norme di cui alla legge n° 197 del 1991 (art. 1) e delle altre leg-	
	gi vigenti in materia per quanto attiene l'intervento di intermediari abilitati.	
	Tutte le attività debbono essere svolte nei limiti e nel rispetto delle norme	
	che ne disciplinano l'esercizio, nonché nel rispetto della normativa in tema	
	di attività riservate ad iscritti a Collegi, Ordini o Albi professionali.	
	La Cooperativa è impegnata ad integrare - in modo permanente o secondo	
	le opportunità contingenti - la propria attività con quella di altri enti coopera-	
	tivi, promuovendo ed aderendo a consorzi ed altre organizzazioni ispirate al-	
	l'associazionismo cooperativo.	
	La Cooperativa può ottenere prestiti dai propri soci in caso di necessità ed e-	
	selusivamente per il conseguimento dell'oggetto sociale, nel rispetto delle	
	norme vigenti in materia.	
	La Cooperativa potrà inoltre costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o	
	per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale, nonché adottare pro-	
	cedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammo-	
	dernamento aziendale, ai sensi della Legge 31 gennaio 1992 n. 59 ed even-	
	tuali norme modificative ed integrative.	
	Art. 6 – Soci Cooperatori	

	Il numero dei soci è variabile ma non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge. Se successivamente alla costituzione il numero dei soci diviene inferiore a quello stabilito dalla legge, esso deve essere integrato nel termine massimo di un anno, trascorso il quale la società si scioglie e deve essere posta in liquidazione.	
	Possono essere ammessi come soci, inoltre, anche elementi tecnici ed amministrativi nel numero strettamente necessario al buon funzionamento dell'Ente e comunque in numero non superiore a quanto stabilito dalla legge.	
	Possono essere soci tutte le persone fisiche aventi capacità di agire, che abbiano maturato o che intendano maturare una capacità professionale nei settori di cui all'oggetto della cooperativa e che, per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione possono partecipare direttamente ai lavori della cooperativa ed attivamente collaborare per il raggiungimento dei fini sociali.	
	L'ammissione è finalizzata allo svolgimento effettivo dello scambio mutualistico ed all'effettiva partecipazione del socio all'attività economica della cooperativa; l'ammissione deve essere coerente con la capacità economica della cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci.	
	Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata, nelle diverse tipologie previste dalla legge, o autonoma, ovvero in qualsiasi forma consenta la legislazione italiana.	
	Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da un apposito regolamento approvato ai sensi dell'art. 6 della legge 3 aprile 2001 n. 142.	

	Il domicilio dei soci, per i rapporti con la società, è quello risultante dal li-	
	bro soci.	
	Art. 7 - Soci in prova	
	L'organo amministrativo può deliberare, nei limiti previsti dalla legge, l'am-	
	missione di nuovi soci cooperatori (anche sprovvisti dei requisiti di cui si è	
	sopra detto) in una categoria speciale in ragione dell'interesse:	
	a) alla loro formazione professionale;	
	b) al loro inserimento nell'impresa.	
	Nel caso di cui alla lettera a) del comma 1, l'organo amministrativo può am-	
	mettere alla categoria dei soci speciali coloro che debbano completare o inte-	
	grare la loro formazione professionale in ragione del perseguimento degli	
	scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo pe-	
	riodo della cooperativa.	
	Nel caso di cui alla lettera b) del comma 1, l'organo amministrativo può am-	
	mettere alla categoria dei soci speciali coloro che sono in grado di concorre-	
	re, ancorchè parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed economi-	
	ci, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.	
	I soci ammessi alla categoria speciale dei soci in prova non possono in ogni	
	caso superare la quota di un terzo del numero totale dei soci cooperatori.	
	La delibera di ammissione, in conformità con quanto previsto da apposito re-	
	golamento, stabilisce:	
	- la durata del periodo di formazione o di inserimento del socio speciale;	
	- i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di formazione	
	professionale o di inserimento nell'assetto produttivo della cooperativa;	
	- l'ammontare della quota che il socio speciale deve sottoscrivere al momen-	

	to dell'ammissione.	
	Ai soci speciali può essere erogato il rimborso, previsto nel prosieguo del pre-	
	sente Statuto, anche in misura inferiore ai soci ordinari, in relazione ai costi	
	di formazione professionale o di inserimento nell'impresa cooperativa.	
	Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle deli-	
	berazioni relative all'approvazione dei bilancio e non può rappresentare altri	
	soci.	
	I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nell'Or-	
	gano amministrativo della Cooperativa e non godono dei diritti di cui agli	
	artt. 2422 e 2545 bis del codice civile.	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge e dal presente statuto, il socio apparte-	
	nente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l'e-	
	ventuale risarcimento del danno, con un preavviso di almeno tre mesi. Il re-	
	cesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutua-	
	listico, allo spirare del suddetto termine.	
	Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale cate-	
	goria, oltre a quelle successivamente individuate nel presente statuto:	
	a) nel caso di interesse alla formazione: l'inosservanza dei doveri inerenti la	
	formazione;	
	b) nel caso di interesse all'inserimento nell'impresa: l'inopportunità, sotto il	
	profilo economico, organizzativo e finanziario del suo inserimento nell'im-	
	presa; l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la compagine so-	
	cietaria; il mancato adeguamento agli standard produttivi.	
	Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale cate-	
	goria potrà essere escluso dall'Organo amministrativo anche prima del termi-	

	ne fissato al momento della sua ammissione per il godimento dei diritti pari	
	ai soci ordinari.	
	Qualora intenda essere ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci coo-	
	operatori ordinari, il socio appartenente alla speciale categoria deve presenta-	
	re, sei mesi prima della scadenza del predetto periodo, apposita domanda al-	
	l'Organo amministrativo che deve verificare la sussistenza dei requisiti previ-	
	sti dal presente statuto per i soci cooperatori ordinari. La deliberazione di	
	ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli	
	Amministratori nel libro dei soci. In caso di mancato accoglimento, l'Orga-	
	no amministrativo deve, entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della do-	
	manda, notificare all'interessato la deliberazione di esclusione.	
	Art. 8 – Procedura di ammissione	
	Chi desidera diventare socio deve presentare domanda all'organo ammini-	
	strativo contenente:	
	- cognome, nome, data e luogo di nascita, residenza e codice fiscale;	
	- l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale,	
	delle specifiche competenze possedute;	
	- l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere.	
	L'ammissione di un nuovo socio è fatta con deliberazione dell'organo ammi-	
	nistrativo su domanda dell'interessato; la deliberazione di ammissione deve	
	essere comunicata all'interessato e annotata a cura dell'organo amministrati-	
	vo nel libro dei soci.	
	Il nuovo socio deve versare, con le modalità stabilite dall'organo amministra-	
	tivo, oltre l'importo della quota, la tassa di ammissione ed il sovrapprezzo e-	
	ventualmente determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilan-	

	cio su proposta dell'organo amministrativo.	
	Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'organo amministrativo, la deliberazione di rigetto deve essere motivata e comunicata entro sessanta giorni agli interessati. In questo caso, l'aspirante socio può entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prossima successiva convocazione.	
	L'Organo amministrativo nella relazione al bilancio illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.	
	Art. 9 – Quote	
	Il valore nominale di ciascuna quota non può essere inferiore né superiore ai limiti stabiliti dalla legge.	
	Ove la legge non preveda diversamente, nella cooperativa nessun socio può avere una quota superiore a centomila euro.	
	Il limite di cui al punto precedente non si applica nel caso di conferimenti di beni in natura o di crediti, nei casi previsti dagli articoli 2545-quinquies e 2545-sexies.	
	Art. 10 – Cessione delle quote.	
	La quota dei soci non può essere ceduta con effetto verso la società, se la cessione non è autorizzata dall'organo amministrativo.	
	Il socio che intende trasferire la propria quota deve dare comunicazione all'organo amministrativo con lettera raccomandata, indicando: il nome, la residenza e tutte le generalità dell'aspirante acquirente, i requisiti personali da questi posseduti.	

	Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comuni-	
	cato al socio entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della richiesta. De-	
	corso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la	
	società deve iscrivere nel libro soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti	
	per divenire socio. Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve	
	essere motivato. Contro il diniego il socio entro sessanta giorni dal ricevi-	
	mento della comunicazione può proporre opposizione al tribunale del luogo	
	in cui ha sede la Società.	
	Art. 11 – Vincoli sulle quote	
	Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli; esse si conside-	
	rano vincolate soltanto a favore della cooperativa a garanzia dell'adempì-	
	mento delle obbligazioni che i soci contraggono con la medesima.	
	Il creditore particolare del socio, finchè dura la società, non può agire esecu-	
	tivamente sulla quota del medesimo.	
	Art. 12 – Recesso	
	Il diritto di recesso compete:	
	- ai soci che non hanno consentito al cambiamento dell'oggetto o del tipo di	
	società, alla sua fusione o scissione, alla revoca dello stato di liquidazione,	
	al trasferimento della sede all'estero, alla eliminazione di una o più cause di	
	recesso previste dall'atto costitutivo;	
	- ai soci che abbiano perduto i requisiti per l'ammissione;	
	- ai soci che non hanno consentito al compimento di operazioni che compor-	
	tano una sostanziale modificazione dell'oggetto della società;	
	- ai soci che non si trovino più in condizione di partecipare al raggiungimen-	
	to degli scopi sociali;	

	- in tutti gli altri casi previsti dalla normativa vigente.	
	La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla	
	società. L'organo amministrativo deve esaminarla entro sessanta giorni dalla	
	ricezione. Se non sussistono i presupposti del recesso, l'organo amministrati-	
	vo deve darne immediata comunicazione al socio che entro sessanta giorni	
	dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi il	
	tribunale del luogo in cui ha sede la Società.	
	Il recesso ha effetto: per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunica-	
	zione del provvedimento di accoglimento della domanda, ove la legge non	
	preveda diversamente; per quanto riguarda i rapporti mutualistici tra socio e	
	società con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima,	
	e in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.	
	Art. 13 – Esclusione del socio	
	L'esclusione del socio può aver luogo:	
	- per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dal	
	contratto sociale, dal regolamento o dal rapporto mutualistico;	
	- per mancanza o perdita dei requisiti previsti per la partecipazione alla so-	
	cietà;	
	- negli altri casi previsti dal codice civile.	
	L'esclusione deve essere deliberata dall'assemblea.	
	Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al	
	tribunale, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione.	
	Lo scioglimento del rapporto sociale non determina la risoluzione dei rap-	
	porti mutualistici pendenti.	
	Art. 14 – Morte del socio	

	In caso di morte del socio, gli eredi sprovvisti dei requisiti per l'ammissione	
	alla società hanno diritto alla liquidazione della quota.	
	Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla società, invece, posso-	
	no subentrare, ove vi consentano, nella partecipazione del socio deceduto.	
	In questo caso, se sono più di uno, essi debbono nominare un rappresentante	
	comune, salvo che la quota sia divisibile e la società consenta la divisione.	
	Art. 15 – Liquidazione della quota	
	La liquidazione della quota ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio in	
	cui si sono verificati il recesso, l'esclusione o la morte del socio.	
	Il socio receduto od escluso e gli eredi del socio defunto hanno diritto alla li-	
	quidazione della relativa partecipazione sulla base del bilancio dell'esercizio	
	nel quale si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale, ai sensi dell'art.	
	2535 c.c.	
	Ai fini della liquidazione della partecipazione sociale, e del relativo rimbor-	
	so, occorre tener conto dell'intera quota di capitale (eventualmente ridotta in	
	proporzione alle perdite imputabili al capitale), nonché della totalità delle ri-	
	serve sociali (ivi compreso il sovrapprezzo eventualmente versato ed ancora	
	esistente nel patrimonio sociale), escluse soltanto le riserve indivisibili in ba-	
	se alla legge ed al presente statuto. Non si terrà invece conto dell'avviamen-	
	to dell'azienda sociale, anche in correlazione allo scopo mutualistico della	
	società. Ai fini di cui sopra, i beni del patrimonio sociale sono valutati in ba-	
	se ai criteri in concreto adottati, in conformità alle disposizioni del codice ci-	
	vile, nella redazione del bilancio di esercizio.	
	Il pagamento deve essere fatto entro centottanta giorni dall'approvazione	
	del bilancio, salvo quanto previsto al successivo comma.	

	Per la frazione della quota assegnata al socio ai sensi degli articoli	
	2545-quinquies e 2545-sexies, la liquidazione o il rimborso, unitamente a-	
	gli interessi legali, possono essere corrisposti in più rate entro un termine	
	massimo di cinque anni.	
	Art. 16 – Responsabilità del socio uscente e dei suoi eredi	
	Il socio che cessa di far parte della società risponde verso questa per il paga-	
	mento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso,	
	la esclusione o la cessione della quota si è verificata. Se entro un anno dallo	
	scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della società,	
	il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto per la	
	liquidazione della quota.	
	Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la società	
	gli eredi del socio defunto.	
	Art. 17 - Patrimonio sociale	
	Il patrimonio della società è costituito:	
	a) dal capitale sociale costituito dall'ammontare delle quote dei soci;	
	b) dalla riserva legale, formata con quote degli avanzi di gestione;	
	c) da ogni altro fondo o accantonamento costituito a copertura di particolari	
	rischi o in previsione di oneri futuri;	
	d) dall'eventuale fondo sovrapprezzo;	
	e) da ogni altra riserva costituita e/o prevista dalla legge.	
	Le riserve non possono essere distribuite fra i soci durante la vita sociale né	
	all'atto dello scioglimento della cooperativa.	
	Art. 18 – Capitale sociale	
	Il capitale sociale della cooperativa non è determinato in un ammontare pre-	

	stabilito ed è formato da un numero variabile di quote, ciascuna di valore	
	nominale non inferiore al minimo previsto dalla legge.	
	Il capitale può essere costituito anche mediante conferimento di beni in natu-	
	ra e di crediti; per le modalità di conferimento si applicano le disposizioni in	
	materia previste dal codice civile.	
	Art. 19 - Esercizio sociale	
	L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.	
	Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla re-	
	dazione del bilancio secondo i criteri stabiliti dalla normativa vigente.	
	Il progetto di bilancio deve essere presentato alla decisione dei soci per l'ap-	
	provazione entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio socia-	
	le, ovvero entro 180 (centottanta) giorni qualora venga redatto il bilancio	
	consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura	
	ed all'oggetto della Società, segnalate dagli Amministratori nella relazione	
	sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.	
	Art. 20 - Destinazione degli utili	
	In sede di approvazione del bilancio di esercizio, l'assemblea determina, nel	
	rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia, la destinazio-	
	ne degli utili, destinandoli:	
	a) a riserva legale in misura non inferiore al minimo previsto dalla legge;	
	b) ai fondi mutualistici di cui all'art. 11 della legge 59/92 nella misura previ-	
	sta dalla legge;	
	c) ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato, nel massi-	
	mo limite della variazione dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al	
	consumo per le famiglie di operai e di impiegati, calcolati dall'ISTAT per il	

	periodo corrispondente a quello dell'esercizio in cui gli utili stessi sono stati	
	prodotti;	
	d) ad eventuale ripartizione dei ristorni, nel rispetto dei limiti e delle moda-	
	lità previsti dal successivo articolo 21);	
	e) alla distribuzione di dividendi ai soci cooperatori, nella misura che verrà	
	stabilita dall'assemblea e non superiore in ogni caso al limite massimo previ-	
	sto dalla legge per il rispetto, ai fini fiscali, dei requisiti mutualistici;	
	f) ad altri fondi o riserve facoltative e indivisibili eventualmente istituiti.	
	Art. 21 - Ristorni	
	L'assemblea che approva il bilancio può deliberare, su proposta dell'organo	
	amministrativo, in materia di ritorno ai soci cooperatori, nel rispetto dei li-	
	miti e delle condizioni stabiliti dalla normativa vigente, dalle disposizioni	
	del presente statuto e dal relativo apposito regolamento.	
	Il ritorno è ripartito tra i soci cooperatori proporzionalmente alla qualità ed	
	alla quantità degli scambi mutualistici, in conformità ai criteri stabiliti dal-	
	l'apposito regolamento, redatto ed approvato ai sensi dell'art. 2521 c.c.	
	L'assemblea può deliberare la ripartizione dei ristorni a ciascun socio:	
	a) in denaro;	
	b) mediante aumento proporzionale delle rispettive quote.	
	Art. 22 - Decisioni dei soci	
	I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge,	
	dall'atto costitutivo e dallo statuto, nonché sugli argomenti che uno o più	
	amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spet-	
	tanti alla totalità dei soci sottopongono alla loro approvazione. In ogni caso	
	sono riservate alla competenza dei soci:	

	a) l'approvazione del bilancio, la ripartizione dei ristorni e la distribuzione degli utili;	
	b) la nomina dell'organo amministrativo;	
	c) la nomina, nei casi previsti dall'articolo 2477 c.c., dell'organo di controllo; la nomina del revisore;	
	d) le modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto;	
	e) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;	
	f) la nomina dei liquidatori ed i criteri di svolgimento della liquidazione.	
	Non possono partecipare alle decisioni i soci morosi e i soci titolari di partecipazioni per le quali espresse disposizioni di legge dispongono la sospensione del diritto di voto.	
	Art. 23 – Diritto di voto	
	Hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci.	
	Ciascun socio ha un voto, qualunque sia il valore della quota posseduta.	
	Art. 24 – Assemblea	
	L'Assemblea è convocata dall'organo amministrativo, presso la sede sociale, oppure in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione, purchè nell'ambito del territorio nazionale. La convocazione è effettuata dall'Organo Amministrativo mediante avviso contenente il giorno, l'ora, il luogo dell'adunanza nonchè l'ordine del giorno, inviato a tutti i soci, al domicilio risultante dal libro dei soci, almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo ido-	

	neo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento. Nell'avviso di convo-	
	cazione può essere fissato anche il giorno, il luogo e l'ora per un'eventuale	
	seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quel-	
	lo della prima.	
	In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, la deliberazione si	
	intende adottata quando ad essa partecipano tutti i soci con diritto di voto e	
	siano presenti o informati della riunione tutti gli amministratori e l'Organo	
	di controllo, ove nominato.	
	Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argo-	
	menti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.	
	L'assemblea è presieduta dal Presidente del consiglio di amministrazione o	
	dall'amministratore più anziano. In assenza o impedimento di questi, l'as-	
	semblea sarà presieduta dalla persona eletta con il voto favorevole della	
	maggioranza dei presenti. Il Presidente verifica la regolarità della costituzio-	
	ne, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola lo svolgimento	
	ed accerta i risultati delle votazioni. Il Presidente può chiedere l'assistenza	
	di un segretario, designato dagli intervenuti, che può essere non socio, con	
	la funzione di redigere il verbale dell'assemblea.	
	Ogni socio che abbia diritto di intervenire, inoltre, può farsi rappresentare	
	da altro socio per delega scritta, delega che dovrà essere conservata dalla so-	
	cietà. La regolarità della delega è accertata dal Presidente dell'assemblea.	
	L'Assemblea, in prima convocazione, è regolarmente costituita con la pre-	
	senza di tanti soci che rappresentano almeno la metà dei voti spettanti alla	
	totalità dei soci e delibera a maggioranza, salvo nei casi previsti alle lettere	
	d), e) ed f) dell'articolo 22, nei quali è richiesto il voto favorevole dei soci	

	che rappresentano almeno la metà dei voti spettanti alla totalità dei soci.	
	In seconda convocazione, l'assemblea è regolarmente costituita qualunque	
	sia il numero degli intervenuti e delibera a maggioranza dei presenti, salvo	
	che nei casi previsti alle lettere d) e) ed f) dell'articolo 22, nei quali è richie-	
	sto il voto favorevole dei soci che rappresentano 1/3 (un/terzo) dei voti spet-	
	tanti alla totalità dei soci. L'assemblea approva, a maggioranza dei presenti,	
	le modalità di voto, su proposta del Presidente. Il voto deve essere palese o	
	comunque deve essere espresso con modalità tali da consentire l'individuazione dei soci dissenzienti.	
	Art. 25 – Amministrazione	
	La società è amministrata da un Consiglio di amministrazione composto da	
	un minimo di tre ad un massimo di cinque consiglieri a seconda di quanto	
	stabilito dall'assemblea all'atto di nomina.	
	Gli amministratori possono essere anche non soci; in ogni caso però la	
	maggioranza degli amministratori deve essere scelta tra i soci cooperatori o	
	tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche,	
	Non possono essere nominati alla carica di amministratori e se nominati de-	
	cadono dall'ufficio coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art.	
	2382 c.c.	
	Gli amministratori sono tenuti ad osservare il divieto di concorrenza di cui	
	all'art. 2390 c.c.	
	Il Consiglio di amministrazione dura in carica per tre esercizi, e scade alla	
	data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ul-	
	timo esercizio della carica.	
	Gli amministratori sono rieleggibili.	

	Spetta al Consiglio di Amministrazione, sentito il parere dell'Organo di Con-	
	trollo, ove nominato, determinare il compenso dovuto a quelli dei suoi	
	membri che siano chiamati a svolgere specifici incarichi a carattere conti-	
	nuativo, a favore della Cooperativa.	
	Il consiglio di amministrazione, qualora non vi abbiano provveduto i soci, e-	
	legge fra i propri membri il presidente ed eventualmente anche il vicepresi-	
	dente che sostituisca il presidente nei casi di assenza o d'impedimento,	
	nonchè un segretario anche estraneo.	
	Art. 26 – Decisioni del Consiglio di amministrazione	
	Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte	
	nelle quali ci sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta do-	
	manda da almeno un terzo dei consiglieri.	
	La convocazione è fatta con lettera raccomandata ovvero qualsiasi mezzo i-	
	doneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno cinque gior-	
	ni prima dell'adunanza.	
	In caso di urgenza, la convocazione avviene con telegramma, o con altro	
	mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, da spedirsi	
	almeno un giorno prima della riunione.	
	Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli ammini-	
	stratori in carica.	
	Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.	
	Art. 27 – Poteri dell'Organo Amministrativo	
	L'Organo Amministrativo ha tutti i poteri per l'amministrazione della So-	
	cietà, esclusi quelli che la legge o il presente atto riservano espressamente	
	ai soci.	

	Il Consiglio di amministrazione può nominare, tra i suoi componenti, uno o	
	più amministratori delegati; gli stessi sono tenuti a riferire al Consiglio di	
	amministrazione, e all'Organo di Controllo se esistente, con cadenza almeno	
	trimestrale.	
	Non possono essere delegati:	
	- i poteri in materia di convocazione dell'assemblea, redazione del bilancio	
	di esercizio, redazione di progetti di fusione e di scissione;	
	- i poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci, e le deci-	
	sioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci.	
	La rappresentanza della Società spetta al Presidente del Consiglio di Ammi-	
	nistrazione e ai singoli amministratori delegati eventualmente nominati, nei	
	limiti dei poteri agli stessi attribuiti in sede di nomina.	
	Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, previa autorizzazione del	
	Consiglio di Amministrazione, può nominare direttori, procuratori “ad nego-	
	zia” e mandatarî in genere per determinati atti o categorie di atti.	
	Art. 28 – Diritti dei soci	
	I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto, ai sensi dell'art	
	2476 c.c., di avere dall'organo amministrativo notizie sullo svolgimento de-	
	gli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i	
	libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione.	
	Art. 29 – Organo di controllo	
	La società può nominare, ai sensi dell'articolo 2477, primo comma, c.c., un	
	organo di controllo, che, secondo quanto stabilito dai soci in occasione della	
	nomina, potrà essere costituito da un sindaco unico o da un collegio sindaca-	
	le composto da tre membri effettivi e due supplenti.	

	Nei casi previsti dall'art. 2543 c.c., la nomina dell'organo di controllo è ob-	
	bligatoria.	
	Ove nominato, l'organo di controllo avrà competenze e poteri previsti per ta-	
	le organo dalla disciplina legislativa in materia di società per azioni.	
	Art. 30 - Revisione legale dei conti	
	La revisione legale dei conti, ai sensi di legge, è esercitata dall'organo di	
	controllo, che deve essere composto da revisori legali iscritti nell'apposito	
	registro; l'assemblea può deliberare di affidare la revisione legale dei conti	
	ad un revisore legale o ad una società di revisione legale.	
	Qualora, in alternativa all'organo di controllo, la società nomini per la revi-	
	sione legale dei conti un revisore o una società di revisione, questi devono	
	essere iscritti nell'apposito registro.	
	La revisione legale dei conti deve essere necessariamente affidata ad un revi-	
	sore legale o ad una società di revisione qualora la Società sia tenuta alla re-	
	dazione del bilancio consolidato.	
	Ove nominati, si applicano al revisore o alla società di revisione tutte le nor-	
	me previste per gli stessi in materia di società per azioni.	
	Art. 31 - Mutualità prevalente	
	La cooperativa si prefigge di svolgere la propria attività in prevalenza nel-	
	l'ambito della mutualità. Pertanto:	
	a) è fatto divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse	
	massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto	
	al capitale effettivamente versato;	
	b) è fatto divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizio-	
	ne ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massi-	

	mo previsto per i dividendi;	
	c) è vietato distribuire le riserve fra i soci cooperatori;	
	d) in caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto	
	soltanto il capitale sociale ed i dividendi eventualmente maturati, deve esse-	
	re devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della coo-	
	perazione.	
	I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di	
	devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili	
	annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della coopera-	
	zione sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.	
	Art. 32 - Clausola compromissoria	
	Tutte le controversie insorgenti tra i soci ovvero tra i soci e la Società che	
	abbiano ad oggetto diritti disponibili relativamente al rapporto sociale sono	
	devolute ad un collegio arbitrale composto da tre membri che dovrà essere	
	nominato, su istanza della parte più diligente, dal Presidente del Tribunale	
	in cui la Società ha sede.	
	La presente clausola compromissoria comprende anche tutte le controversie	
	che potranno insorgere tra Società da una parte, amministratori, rappresen-	
	tanti, liquidatori e organo di controllo o revisore dall'altra, sia che si tratti di	
	controversie promosse dalla Società, sia che si tratti di controversie promos-	
	se da questi ultimi soggetti.	
	Il collegio arbitrale formerà la propria determinazione secondo diritto in via	
	rituale, osservando, ai fini della propria competenza e del procedimento, le	
	norme inderogabili del codice di procedura civile e delle leggi speciali in	
	materia.	

25 di 25